



Ministero dell'Interno

Direzione Generale dell'Amministrazione Civile

Direzione Centrale delle Autonomie

Servizio Enti Locali

Divisione Servizi Locali d'Interesse Statale

Nella risposta citare
la classifica e
numero di protocollo

Prot. n. 09905522-15100/354

Roma, 5 novembre 1999

ALLA PREFETTURA DI TRIESTE

(Rif. nota 21.9.1999 Prot. n. 1.13/4-558/99)

30168 SD

SD

e. p.c.: AL COMUNE DI MUGGIA

(Rif. nota 6.9.1999 Prot. n. 23808)

OGGETTO: Art. 3 T.U.L.P.S. – Rilascio carte d'identità a cittadini né residenti né dimoranti nel Comune.

Con riferimento alla nota sopradistinta si conferma che il rilascio della carta d'identità è tuttora regolamentato dall'art. 3 del T.U.L.P.S..

Il rilascio su delega di altro Comune è una prassi instaurata per sopperire a necessità derivanti da gravi e comprovati motivi che non sono certo quelli turistici.

In tale ottica è stato emanato l'art. 2, comma 10 della legge 127/97 che consente il rinnovo della carta d'identità sei mesi prima della scadenza.

L'istituzione di un particolare diritto non è legittimo e non può essere autorizzato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(Bartoli)

CS/sr.3-A(1)

4



Prefettura di Trieste

Prot.n. 1.13/4-558/99 - 1° Sett.

Trieste, 19 novembre '99

Al
COMUNE di
TRIESTE
DUINO AURISINA
S.DORLIGO DELLA VALLE
SGONICO
MONRUPINO



Comune di S. Dorligo della Valle	
C.B. n. 10000000000000000000	
19 NOV. 1999	
ART. 16678	PROT. 99
Col. Classe Fasc.	

e, p.c.:
Al
COMUNE di = MUGGIA =
Alla
PREFETTURA di = GORIZIA =

OGGETTO: Art. 3 T.U.L.P.S. - Rilascio carte d'identità a cittadini né residenti né dimoranti nel Comune.

Il Comune di Muggia ha segnalato che, specie nella passata stagione estiva, numerosi connazionali, resisi conto al momento di lasciare il territorio nazionale di avere la carta d'identità scaduta, si sono rivolti all'Ufficio Anagrafe per avere un nuovo documento di identità, il cui rilascio è stato negato in mancanza dei precisi presupposti di legge (residenza o dimora).

Poiché analoghe istanze sarebbero state accolte da alcuni comuni della confinante provincia di Gorizia è stato formulato apposito quesito al Ministero dell'Interno sulla legittimità o meno di tale rilascio a cittadini né residenti né dimoranti nel Comune. Con nota di data 5 c.m. detto Ministero, nel ribadire che il rilascio della carta d'identità è tutt'ora regolamentato dall'art. 3 del TULPS ha espresso l'avviso che "il rilascio su delega di altro Comune è una prassi instaurata per sopperire a necessità derivanti da gravi e comprovati motivi che non sono certo quelli turistici", tanto più a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 10, della legge n. 127/97 che consente di rinnovare il documento "a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza".

Non è quindi legittimo e non può pertanto essere autorizzato il rilascio di carte d'identità nell'ipotesi prospettata dal Comune di Muggia.

Tanto si segnala per opportuna conoscenza e norma.

IL PREFETTO
(De Feis)

MINISTERO PENSAMINICO E REDDA DELLO STATO - 2